

**CONSORZIO COMPENSORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 1 - Cap. 66010 – tel e fax 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

**DECRETO COMMISSARIALE N. 12 del 22.07.2021**

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Provvedimenti.**

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.;
- Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino, per le finalità correlate a:
  - *Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti;*
  - *Una efficace e completa esecuzione dell'intervento di bonifica/MISP della discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località "Colle S. Donato" (CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., Dlgs n. 36/2003 e s.m.i.).*
- Visto il DPGR n. 49 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l'incarico al sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2020;
- Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo ha rinnovato – senza soluzione di continuità - l'incarico al sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella a Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino;
- Richiamato il D.L. 24 giugno 2014, n. 114, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto, n. 114;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Consorzio Comprensoriale del Chietino, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

**CONSORZIO COMPENSORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 1 - Cap. 66010 – tel e fax 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Consorzio Compensoriale del Chietino – alla stessa stregua dei Comuni ad esso aderenti - deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;
  - Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
  - Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
    - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
    - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
    - ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
  - Considerato che l'art. 4 del citato D.Lgs. 175/16 prevede che:
    1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
    2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
      - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
      - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

**CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 1 - Cap. 66010 – tel e fax 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

- *c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. .... Omissis .....*

- L'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. 175/16 prevede che:

*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate. .... Omissis ....*

- L'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/16 prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avvengono tramite piani di riassetto razionalizzazione, fusione o soppressione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- **necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 1 - Cap. 66010 – tel e fax 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

- Considerato che, alla data del 31.12.2019 il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei r.s.u. possedeva la seguente **partecipazione diretta**:
  - Società Consac Srl - C.F./P.IVA 01960260691
  - Forma giuridica: Società di Capitale
  - Con sede in Via Piane 74 - Fara Filiorum Petri (CH)
  - **Quote di possesso :**
  - **51% del C.S. Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei r.s.u.**
  - **49% del C.S. Gal.Eco. Società Consortile a r.l.**
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento dell'attività e dei servizi oggetto della società partecipate dal Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei r.s.u., con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo della attività e dei servizi resi dalla società partecipata possedute dal Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei r.s.u.;
- Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Considerato altresì che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio di riferimento;
- Richiamata la propria precedente Delibera di Assemblea n. 15 del 27.09.2017, nella quale si avvia il procedimento di gara di dismissione della propria quota di partecipazione pubblica nella suddetta Società Consac srl;
- Verificato che per la Consac srl non sussistono tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 175/2016 e che perciò si rende necessario provvedere alla razionalizzazione della citata società controllata, attraverso la dismissione della propria quota pubblica;
- Richiamato l'art. 20 c. 4 ai sensi del quale "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."
- Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;
- Ritenuto di dover procedere in merito all'argomentazione di che trattasi;

**CONSORZIO COMPRESORIALE DEL CHIETINO  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri

Via Piane, 1 - Cap. 66010 – tel e fax 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it - Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

- Preso atto che la recente pandemia ha rallentato tutti i processi amministrativi cui il Consorzio Comprensoriale del Chietino - data la sua natura giuridica - è sottoposto, sicché la rilevazione delle partecipate “al 31.12.2019” è attuata con il presente Decreto Commissariale, rinviando ad un successivo Atto l’attuazione della dismissione della quota sociale detenuta nella Consac srl, avvenuta nella seconda metà dell’esercizio 2020;

**DECRETA**

1. Di approvare la ricognizione dell’unica partecipazione posseduta dal Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei r.s.u., **alla data del 31 dicembre 2019**, nella Società Consac srl, come segue:

**Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Consac srl	01960260691	51%	Avviato procedimento di alienazione	Delibera di Assemblea di avvio procedimento di gara di dismissione quota sociale n. 18 del 30.10.2017

2. Di prendere atto delle precedenti deliberazioni di Assemblea Consortile riportate in premessa ed inerenti l’argomentazione di che trattasi che danno avvio alla dismissione della quota di partecipazione pubblica posseduta nella Consac srl.
3. Di incaricare i competenti uffici del Consorzio di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
4. Di stabilire che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
5. Di stabilire, infine, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Consorzio Comprensoriale del Chietino  
Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Bonetti



Consorzio Comprensoriale del Chietino  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Piergiuseppe Mammarella

